



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e  
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**OGGETTO:** Congedo parentale - Disposizioni applicative a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 217 e 218 della legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n. 207. **Modifiche agli artt. 32 e 34 del D.lgs. 151/2001**".

L'articolo 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, ha apportato talune modifiche all'istituto del congedo parentale disciplinato dal decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*".<sup>1</sup>

La presente circolare, ad integrazione delle circolari di questa Direzione centrale prot. n. 45409 del 12.08.2022 e prot. n. 20932 del 22.03.2024 fornisce un quadro riepilogativo delle nuove disposizioni introdotte dalla citata legge di bilancio.

**L'istituto del congedo parentale rappresenta il diritto, di entrambi i genitori, di astenersi entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi dal lavoro.**

Fermo restando che l'istituto del congedo parentale, così come descritto, è riconosciuto per ciascun

<sup>1</sup> L'istituto del congedo parentale, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, disciplinato dall'articolo 25 e 11, rispettivamente dei DD.P.R. 7 maggio 2008 recante "...", rispettivamente, al personale non direttivo e non dirigente ed al personale direttivo e dirigente del Corpo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

figlio<sup>2</sup>, con il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, (entrato in vigore il 13 agosto 2022), i **periodi di congedo parentale indennizzabili** sono i seguenti:

- alla **madre**, fino al **dodicesimo anno** (*e non più fino al sesto anno*) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- al **padre**, fino al **dodicesimo anno** (*e non più fino al sesto anno*) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata complessiva di **tre mesi**.

Ne deriva, pertanto, che entrambi i genitori possono fruire di un **periodo massimo complessivo** indennizzabile di **9 mesi** (*e non più 6 mesi*).

- **al solo genitore ovvero al genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337 quarte del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio**, sono **riconosciuti 11 mesi** (*e non più 10 mesi*) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui **9 mesi** (*e non più 6 mesi*) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

Per quanto attiene al **trattamento economico**, con la legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono state introdotte significative modifiche all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n.151/2001.

In particolare, il comma 217 dell'art.1 della citata legge, è stata prevista l'elevazione dell'indennità della retribuzione pari all'80% del congedo parentale per il **secondo e terzo mese**, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età,

---

<sup>2</sup> In base all'art. 32 comma 1 del Dlgs 151/2001, come modificato dalla n. 207 del 30 dicembre 2024, tale facoltà compete:

- alla **madre** lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a sei mesi;
- al **padre** lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a sei mesi, elevabile a sette, in caso di astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi (in tal caso il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi);
- **al solo genitore** ovvero al genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337 quarte del codice civile, l'**affidamento esclusivo** del figlio- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS"



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ne deriva, pertanto che la retribuzione dell'indennità del congedo parentale dei genitori appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in alternativa tra loro, è la seguente:

- primi 30 giorni retribuiti al **100%** fino al 12° anno del bambino;
- secondo mese retribuito **all'80%** (e non più al 60%) solo se fruito entro il sesto anno di vita del bambino (dal 7° al 12° anno di vita del bambino, è retribuito al 30%);
- terzo mese retribuito **all'80%** (e non più al 30%) solo se fruito entro il sesto anno di vita del bambino (dal 7° al 12° anno di vita del bambino, è retribuito al 30%);
- ulteriori sei mesi sono retribuiti al **30%**, fino al 12° anno di vita del bambino.

In relazione a quanto previsto dal successivo comma 218 dell'art. 1 della medesima legge 30 dicembre 2024 n. 207, le maggiorazioni dell'indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, come di seguito rappresentato e riportato nell'unita circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 dell'INPS.

Termini del Congedo Obbligatorio di maternità o paternità, che se:	Maggiorazioni dell'indennità	
	<b>Concluso Entro il 31.12.2023</b>	1° mese
	2° mese	30%
<b>Concluso dal 1.01.2024 al 31.12.2024</b>	1° mese	100% se usufruito entro il 6° anno del bambino
	2° mese	(dal 60%) all'80% se usufruito entro il 6° anno del bambino
<b>Concluso dopo 31.12.2024</b>	1° mese	100% entro il 12° anno del bambino
	2°e 3° mese	80% se usufruito entro il 6° anno del bambino altrimenti al 30%
		30% se usufruito dopo il 6° anno del bambino



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Con le modifiche normative sopra indicate il Legislatore ha voluto elevare e indennizzare all'80% le mensilità del secondo e terzo mese del **congedo parentale**, fermo restando il periodo di astensione dal lavoro attribuito ai genitori.

Si chiede, altresì, alla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali di voler aggiornare l'applicativo SIPEC, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Si prega di comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
De Luca

PDLG PALAZZO

DVDLG Senatori